

Legge regionale 6 aprile 2017, n. 8

Disposizioni per la liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D. – “Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del territorio” – e il trasferimento delle funzioni ad Azienda Calabria Lavoro.

(BURC n. 32 del 7 aprile 2017)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 8 gennaio 2018, n. 6.)

Art. 1

(Liquidazione della Fondazione F.I.E.L.D.)

1. La Regione Calabria pone in liquidazione la Fondazione F.I.E.L.D., secondo le norme del suo Statuto e delle leggi vigenti in materia.

Art. 2

(Trasferimento delle funzioni)

1. A partire dalla data di liquidazione della Fondazione tutte le funzioni di sua competenza sono trasferite ad Azienda Calabria Lavoro, ivi comprese quelle trasferite in forza dell'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino di Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie Regionali, Società e Consorzi comunque denominati con esclusione del settore sanità), per come modificato dalle presenti disposizioni.

Art. 3

(Commissario liquidatore)

1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla liquidazione della Fondazione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, nomina con [decreto](#) un commissario liquidatore.
2. Il Commissario liquidatore è individuato tra i dipendenti di ruolo della Giunta regionale inquadrati nella qualifica dirigenziale, ovvero nella categoria D del personale non dirigenziale.¹
3. La funzione del Commissario liquidatore è a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.
4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, entro centottanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario liquidatore provvede:
 - a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione, che, dal momento della liquidazione, sono trasferiti al dipartimento regionale competente in materia di lavoro;
 - b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso pendenti;
 - c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
 - d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla liquidazione per come previsto dalla l.r. 24/2013.
5. Il Commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

¹ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 8 gennaio 2018, n. 6; precedentemente così recitava:** “2. La nomina del Commissario liquidatore è effettuata facendo ricorso al personale dirigente della Regione Calabria.”.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Modifiche e abrogazioni)

1. L'articolo 8 della l.r. 24/2013 è così modificato:
 - a) il comma 1 è abrogato;
 - b) al comma 3 sono soppresse le parole da «per la realizzazione» e fino a «della presente legge»;
 - c) al comma 4 sono soppresse le parole «a seguito dell'incorporazione».

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.